

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione Sociale

La società è denominata:

"VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI - VENIS S.p.A."

(o in breve VENIS S.p.A.).

Articolo 2 - Sede Sociale

La società ha sede in Venezia.

L'Organo Amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale e può altresì istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea degli Azionisti.

La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società, quale affidataria, anche per concessione, del Comune di Venezia, della Città metropolitana di Venezia ed, eventualmente, di altri enti pubblici soci, per la realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo e della rete di telecomunicazioni del Comune e di altri soci, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali

all'attività dei soci, anche nell'interesse della collettività e del territorio comunale e metropolitano, attraverso:

a) la progettazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi di informatica e di sistemi e reti di telecomunicazione, anche in qualità di operatore di telecomunicazioni, ed in generale di qualsiasi sistema di elaborazione e comunicazione elettronica attraverso tutti i mezzi e forme consentiti dalle tecnologie e dalla loro evoluzione, anche ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).

b) la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;

c) la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;

d) la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici e di telecomunicazione;

e) l'installazione e la manutenzione dei sistemi di informatica e delle reti di telecomunicazione, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature;

f) la realizzazione e la gestione di prodotti e l'erogazione di servizi di "Information and Communication Technology", com-

presa l'attività di formazione del personale richiesta da dette attività;

g) la realizzazione e gestione di banche dati e di servizi di commercio elettronico connessi al governo del territorio del Comune di Venezia ed, eventualmente, al territorio di altri enti pubblici soci, e all'erogazione di servizi nei medesimi;

h) l'esecuzione di lavori, la gestione e la realizzazione di opere, quali strutture mobili o immobili, impianti, infrastrutture o altre dotazioni patrimoniali comunali ed, eventualmente, di altri soci, strumentali e funzionali al sistema informativo ed alla rete di telecomunicazioni del Comune di Venezia e degli altri soci secondo quanto previsto dai piani e dai programmi triennali delle opere pubbliche, dagli elenchi annuali, in esecuzione di linee, direttive ed indirizzi approvati dal Comune e dagli enti pubblici soci e nel rispetto delle norme vigenti in materia di LL.PP.;

i) l'erogazione di ogni altra attività e servizio connessi a quelli forniti, che non rientrano nelle fattispecie precedenti.

La Società è tenuta ad operare, con riferimento alle prestazioni ed ai servizi sopra elencati, per oltre l'80% del suo fatturato nell'interesse degli enti costituenti o partecipanti e con le finalità di favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio comunale e metropolitano e di ridurre il divario digitale, svolgendo la propria attività nel rispetto dei

principi e delle regole di legge ad essa applicabili. La produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita sole se permette di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

Nei limiti di legge e in via strumentale al raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile a detto fine.

CAPITALE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale e Azioni

La Società è a capitale interamente pubblico, diretto e indiretto, incedibile a privati.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico, diretto e indiretto, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma 1.

Il capitale sociale è di Euro 1.549.500,00 (un milione cinquecentoquarantanovemila cinquecento virgola zero zero) ripartito

in n. 30.000 (trentamila) azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati.

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della società, per quanto concerne i rapporti con la medesima.

Articolo 6 - Diritto di Prelazione

In ogni caso di trasferimento di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, in tutto o in parte, ad Enti pubblici Soci o terzi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 e delle disposizioni di legge vigenti, spetta ai soci il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione si esercita mediante comunicazione dell'offerta (da effettuarsi con lettera raccomandata R.R. in-

viata per conoscenza anche al Presidente della Società), con la indicazione del prezzo e delle eventuali altre modalità della cessione.

Il legale rappresentante pro tempore ne darà tosto notizia ai soci, i quali, ove intendano esercitare la prelazione, dovranno dare comunicazione al socio offerente (con lettera raccomandata R.R.), della accettazione dell'offerta entro sessanta giorni dalla originaria comunicazione del socio cedente.

Ove la prelazione sia esercitata da più soci, le azioni offerte in cessione saranno ripartite fra essi in proporzione al capitale già posseduto.

Il trasferimento delle azioni non avrà, tuttavia, effetto nei confronti della Società ove non vi sia stata espressione di gradimento da parte dell'Organo Amministrativo, con deliberazione motivata e presa nell'interesse esclusivo della Società.

Articolo 7 - Diritto di opzione

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Articolo 8 - Finanziamenti

I soci potranno mettere a disposizione della società mezzi finanziari o somme di denaro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 9 - Versamenti di capitale

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo Ammini-

strativo, in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (due per cento) annuo oltre al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

Articolo 10 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge. Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

ASSEMBLEE

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca altresì il Comitato di coordinamento e controllo di cui all'art. 29.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si

intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul Sole 24 Ore almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail o fax, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questo caso gli amministratori segnaleranno nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.

Articolo 12 - Diritto di intervento

Il diritto di intervenire e di votare in Assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti iscritti nel libro soci, come risulta da attestazione rilasciata dalla società e presentata dal rappresentante dell'azionista in sede di Assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 13 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Amministratore Unico, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto favorevole di almeno gli enti locali soci presenti alla riunione presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto favorevole di almeno gli enti locali soci presenti alla riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

L'Assemblea può nominare, ove del caso, tra i presenti, due scrutatori.

Articolo 14 - Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto in materia di nomina degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 50, comma 8 D.Lgs. 267/2000, delibera sulle materie di cui all'art. 2364 cod. civ., ed in particolare:

- sull'affidamento dell'amministrazione ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, nei soli casi consentiti dalla legge, determinandone in tal caso il numero dei componenti;

- sui compensi degli amministratori;

- sul conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, all'Amministratore Unico.

Sono inderogabilmente sottoposte all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria da parte dell'Organo Amministrativo:

- il conferimento di deleghe e/o poteri, diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione ivi inclusi il Presidente e l'Amministratore delegato;

- l'approvazione e revisione sostanziale della relazione previsionale e programmatica annuale, dei Piani Finanziari e/o Programmi di Investimento e/o Piani di Sviluppo Industriale elaborati dall'Organo Amministrativo;

- l'approvazione di qualsiasi documento o atto concernente gli obiettivi strategici e le decisioni significative della socie-

tà, anche con riferimento alle politiche aziendali relative agli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi affidati in house dai soci;

- la costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto;

- il rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad Euro 1.000.000,00;

- l'assetto macro-organizzativo della Società;

- acquisti e alienazioni di beni immobili o di diritti reali sugli stessi;

- compimento di operazioni di finanziamento passivo/attivo per importi superiori ad euro 500.000 per singola operazione;

- l'emissione di obbligazioni.

Le delibere elencate nei precedenti commi sono validamente approvate con almeno il voto favorevole degli enti locali soci presenti alla riunione.

Articolo 16 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è richiesta - così in prima come nelle convocazioni successive - la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni richiesto dalla legge.

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione e nelle convocazioni successive a maggioranza assoluta di voti; l'As-

semblea straordinaria delibera in prima convocazione e nelle convocazioni successive secondo le maggioranze di legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 17 - Composizione dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri la maggioranza dei quali nominati dal Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art. 50, comma 8 D.Lgs. 267/2000. In caso di Consiglio di Amministrazione, la nomina di un Consigliere spetta alla Città metropolitana di Venezia sempre ai sensi delle precitate previsioni normative.

In caso di un Amministratore Unico la nomina spetta al Sindaco del Comune di Venezia anche in qualità di Sindaco metropolitano ai sensi della legge n. 56/2014, e l'Amministratore Unico è nominato quale rappresentante comune di tutti i soci.

La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011.

La durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quella di legge.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale data.

I consiglieri così nominati durano in carica fino alla nomina dei successori.

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione, secondo le disposizioni di legge che limitano il numero complessivo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente da enti locali e dalle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili, decadono e sono sostituiti a norma di legge.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, elegge tra i membri nominati dal Sindaco del Comune di Venezia un Presidente. E' esclusa la carica di vicepresidente salvo possa essere attribuita esclusivamente quale modalità di sostituzione del presidente per assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori; stabilisce gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e convocazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della

riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 20 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto, e, se anche questi è assente, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 21 - Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 22 - Competenze del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria

e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea, da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi espressi dai soci. Le deliberazioni di cui all'art. 15, comma 2, dovranno essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico all'Assemblea dei Soci e da questa autorizzate con le maggioranze previste dal medesimo articolo 15, comma 3.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, sono attribuite la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e agenzie in Italia e all'estero.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, riferiscono semestralmente ai soci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Articolo 23 - Organi Delegati

Il Consiglio può nominare un solo Amministratore Delegato determinandone attribuzioni e poteri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, o uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Le competenze dell'organo amministrativo di cui ai precedenti commi sono inderogabilmente sottoposte all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 15 comma 2.

Gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Vi è il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 24 - Firma sociale e Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità, giudiziaria od amministrativa, e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente ed all'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico che ne determina i limiti, a uno o

più Amministratori, ai dirigenti nonché a persone estranee alla Società.

Articolo 25 - Remunerazione degli Amministratori

L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, secondo le disposizioni di legge che regolano i compensi, i rimborsi e le indennità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente o parzialmente dagli enti locali.

Vi è il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26 - Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, rieleggibili. Sono nominati dal Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art. 50 comma 8 D.Lgs. 267/2000, il Presidente, uno dei sindaci effettivi ed i due sindaci supplenti.

Alla Città metropolitana di Venezia spetta la nomina di un sindaco effettivo.

In ogni caso i sindaci così nominati durano in carica fino al-

la nomina dei successori.

Al Collegio sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 27 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 28 - Controllo Contabile

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 a un revisore legale o a una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

COORDINAMENTO E CONTROLLO

Articolo 29 - Comitato di coordinamento e controllo analogo

Gli Enti e Aziende Pubbliche locali, Azionisti della Società, costituiscono tra loro un Comitato di coordinamento e control-

lo analogo.

Il Comitato di coordinamento e controllo analogo è composto dai legali rappresentanti di ciascun ente e azienda pubblica socio o di un soggetto da loro delegato.

Il Comitato di coordinamento e di controllo analogo verifica, due volte all'anno, lo stato di attuazione degli obiettivi e delle direttive impartite alla Società dagli Enti e Aziende Locali Azionisti, ex art. 15 del presente statuto, nell'Assemblea dei soci.

BILANCIO E UTILI

Articolo 30 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio o l'Amministratore Unico provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 31 - Ripartizione degli utili d'esercizio

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari alla ventesima parte da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolgerli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Articolo 32 - Prescrizione dei dividendi

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non

siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE

Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Venezia, lì 18 gennaio 2021

F.to Paolo BETTIO

F.to Carlo CANDIANI - Notaio (L.S.)